



**REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO AGRO AQUILEIESE**

art. 20 della L.r. n.6 del 2006

delibera di Giunta regionale n. 97 del 2019



PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'Assemblea dei sindaci del servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Agro Aquileiese", nonché i diritti e le prerogative dei Componenti al fine di assicurare il regolare e ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Componenti delle loro attribuzioni.
- 2) Quando, nel corso delle riunioni, si presentino situazioni che non siano disciplinate dal presente Regolamento la decisione è adottata dal Presidente dell'Assemblea nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2 - Interpretazione del Regolamento

- 1) Le eccezioni sollevate dai Componenti durante la riunione, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento stesso. Su tali eccezioni, che possono essere esposte da un Componente per non più di tre minuti, non vi è discussione. Decide il Presidente dell'Assemblea, il quale può anche sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
- 2) L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 3 - La sede delle riunioni

- 1) Le riunioni si tengono, di regola, presso la sede del soggetto individuato quale gestore del Servizio sociale dei Comuni. La sede ove si tiene la riunione deve essere sempre indicata nell'ordine del giorno.
- 2) Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche e possono anche essere riprese.

Articolo 4 - Presidenza delle riunioni

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di assenza od impedimento, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente ed ove anche questi fosse assente od impedito, dal Sindaco più anziano d'età.

Articolo 5 – Il Presidente

- 1) Per l'elezione del Presidente è necessario il voto della metà più uno dei Componenti. Ogni componente può esprimere una sola preferenza. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che riceve più preferenze.



- 2) Il Presidente può essere sollevato dall'incarico con il voto, a scrutinio segreto del 50% più uno dei Componenti.
- 3) In caso di cessazione dalla carica di Amministratore locale il Presidente è eletto nella prima riunione utile.

Articolo 6 – Il Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente dell'Assemblea è eletto nella prima riunione successiva alla cessazione dalla carica di amministratore locale a scrutinio segreto. Per l'elezione del Vice Presidente è necessario il voto della metà più uno dei Componenti. Ogni componente può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che riceve più preferenze. In caso di una sola candidatura l'Assemblea può eleggere il Presidente con voto palese.
- 2) Il Vice Presidente può essere sollevato dall'incarico con il voto, a scrutinio segreto del 50% più uno dei Componenti.
- 3) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza o dimissioni.

Articolo 7 - Funzioni e poteri del Presidente dell'Assemblea

- 1) Il Presidente:
 - a. Rappresenta l'Assemblea in seno alla *Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni*;
 - b. Svolge ogni compito ad esso attribuito dalla Legge o dal presente regolamento;
 - c. Convoca le riunioni e fissa gli argomenti da trattare;
 - d. Dichiarata l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
 - e. Concede ai Componenti la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
 - f. Precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - g. Determina l'ordine delle votazione e ne comunica l'esito;
 - h. Mantiene l'ordine e regola il funzionamento dell'Assemblea osservando e facendo osservare le norme di legge e del regolamento.
- 2) Il Presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell'Assemblea ed è garante del diritto – dovere di ciascun Componente di esercitare in modo pieno ed efficace il proprio incarico.

PARTE SECONDA

I COMPONENTI L'ASSEMBLEA

Articolo 8 - Riserva di legge

- 1) La composizione e le competenze dell'Assemblea sono disciplinate dalla legge.
- 2) I Componenti hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza dell'Assemblea. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte scritte.



Articolo 9 - Diritto di convocazione

1) Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea quando un quinto dei Componenti lo chieda per iscritto. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo testo.

Articolo 10 - Diritto di informazione

1) I Componenti hanno diritto di ottenere dall'ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

PARTE TERZA

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

1) La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vice Presidente. In assenza di entrambi la convocazione è disposta da un Componente delegato dal Presidente.

2) La convocazione è disposta a mezzo di ordini del giorno e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora della riunione e della sede dove la stessa sarà tenuta, nonché degli argomenti da trattare.

3) La convocazione dell'Assemblea è fatta con avvisi scritti, da inviarsi ai Componenti almeno **cinque giorni** prima della seduta, alla PEC istituzionale dell'Ente di appartenenza. Nel caso in cui un Ente abbia attivato più indirizzi PEC l'avviso è inviato a quello dedicato al protocollo dell'Ente. Ciascun Componente può comunicare per iscritto al Presidente un diverso indirizzo PEC. In caso d'urgenza, dichiarata e motivata nell'avviso, la Riunione può essere convocata 24 ore prima della seduta.

Articolo 12 - Ordine del giorno

1) L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno. Spetta al Presidente dell'Assemblea di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni

2) L'Assemblea, all'unanimità, può deliberare la modifica dell'ordine degli argomenti da trattare nella seduta.

Articolo 13 – Documentazione

1) Tutti la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere inviata agli indirizzi PEC a cui è inviato l'avviso di convocazione entro 3 giorni dalla data fissata per la riunione. Ciascun Componente può richiedere l'invio del materiale alla propria mail personale.



2) Nessuna proposta può essere sottoposta all'Assemblea se non è stato rispettato quanto disposto nei commi precedenti. L'assemblea può comunque, all'unanimità, decidere di esaminare discutere la proposta.

Articolo 14 – La riunione

- 1) La riunione si tiene all'ora fissata nell'ordine del giorno. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale. Qualora i Componenti non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone un successivo appello.
- 2) Nel caso in cui trascorra mezz'ora da quella fissata nell'ordine del giorno ed eseguito l'appello sia stata constatata la mancanza del numero di Componenti necessario per la validità della seduta, il Presidente la dichiara deserta. Del fatto è redatto apposito verbale.
- 3) Dopo l'appello effettuato all'inizio della riunione, si presume la presenza in aula del numero dei Componenti richiesto per la validità della riunione. I Componenti che entrano o che si assentano dalla riunione dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Presidente.
- 4) Ciascun Componente può chiedere al Presidente, in qualsiasi momento, la verifica dei presenti.

Articolo 15 - Ordine di trattazione degli argomenti

1) L'Assemblea procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 16 - Discussione – Norme generali

- 1) La proposta di deliberazione è illustrata dal Presidente, da uno dei Componenti o da un tecnico. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.
- 2) Terminata la discussione quando nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 3) Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Componente può prendere la parola una volta per intervento ed una seconda volta per la replica. Ogni intervento non dovrà superare la durata di dieci minuti ed ogni replica non potrà superare la durata di cinque minuti. In caso di prolungamento dei termini consentiti per l'intervento, il Presidente toglierà la parola al relatore proseguendo nell'ordine delle richieste di intervento.

Articolo 17 - Comportamento dei Componenti

- 1) Nella discussione degli argomenti i Componenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
- 2) Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.



- 3) Se un Componente turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente dell'Assemblea lo richiama, nominandolo.
- 4) Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Componente nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente dell'Assemblea può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Al terzo richiamo il Presidente dell'Assemblea può disporre l'allontanamento dall'Aula. Se il richiamato non abbandona l'aula, Presidente dell'Assemblea sospende la seduta.
- 5) Indipendentemente dalla procedura del richiamo, il Presidente dell'Assemblea può escludere dall'aula uno o più Componenti presenti che provochino disordini o si rendano responsabili di atti oltraggiosi.

Articolo 18 – Quorum strutturale e deliberativo

- 1) La seduta dell'Assemblea è validamente costituita quando sia presente il 50 per cento più 1 degli aventi diritto.
- 2) Ove non diversamente stabilito la deliberazione è approvata quando ottiene la maggioranza dei voti dei presenti (maggioranza semplice).

Articolo 19 – Le Votazioni

- 1) L'espressione del voto dei Componenti è effettuata di norma in forma palese.
- 2) Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui l'Assemblea deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
- 3) Le elezioni e nomine sono effettuate con voto segreto.
- 4) La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Componenti non sono presenti nel numero necessario per rendere valida la riunione.
- 5) Ogni proposta comporta distinta votazione.
- 6) Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla comunicazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.
- 7) Il Presidente può individuare tre o più scrutatori tra i Componenti l'Assemblea.

Articolo 20 - Votazioni in forma palese

- 1) Nelle votazioni in forma palese i Componenti votano per alzata di mano.
- 2) Il Presidente dell'Assemblea pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
- 3) Il Presidente dell'Assemblea comunica il risultato.



Articolo 21 - Votazioni segrete

- 1) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
- 2) Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- 3) I Componenti che non partecipano al voto sono tenuti a comunicarlo al Presidente dell'Assemblea, affinché ne sia preso atto nel verbale.
- 4) Terminata la votazione il Presidente procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica all'Assemblea il risultato. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Componenti votanti costituito dai Componenti presenti meno quelli che non hanno partecipato al voto.
- 5) Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente dell'Assemblea annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
- 6) Il carattere «segreto» della votazione deve risultare dal verbale. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta.

Articolo 22 - Esito delle votazioni

- 1) I Componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione, ma non nel numero dei votanti.
- 2) Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 3) In caso di parità di voti tra favorevoli e contrari o tra favorevoli ed astenuti, la proposta non è approvata. Parimenti non è approvata la proposta che non raggiunge la maggioranza qualificata prescritta dalla norma.
- 4) La deliberazione non approvata non può, nella stessa riunione, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione e può essere riproposta all'Assemblea solo in una riunione successiva, salvo che l'Assemblea all'unanimità decida di rinnovare il voto.
- 5) Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente dell'Assemblea conclude il suo intervento con la formula «L'Assemblea approva» oppure «L'Assemblea non approva».

Articolo 23 - Il verbale della riunione

- 1) Il verbale della riunione è l'atto che documenta il resoconto dell'andamento della seduta ed è conservato in modalità informatica a disposizione di chiunque ne chiedi copia.
- 2) Deve indicare la data e il luogo, i nomi dei presenti, il contenuto sommario degli interventi se richiesto dagli interessati, il contenuto della decisione assunto e se vi è stata votazione riportarne l'esito. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario che ha svolto le funzioni di verbalizzazione.
- 3) La sua redazione e conservazione è curata dall'Ufficio incaricato. Il verbale è acquisito agli atti dell'Ente gestore del servizio e inviato a tutti i Comuni dell'ambito a cura dello stesso.



Articolo 24 - Termine della riunione

- 1) La riunione ha termine quando siano stati esaminati gli argomenti all'ordine del giorno.
- 2) Il Presidente, quando il protrarsi dei lavori lo suggerisca può chiudere la seduta o aggiornarla ad altra data, con comunicazione ai soli Componenti assenti al momento della sospensione, nei termini di legge.

PARTE QUARTA DISPONIZIONI ORGANIZZATIVE

Articolo 25 – Uffici di supporto dell'Assemblea e al Presidente

- 1) Gli Uffici dell'Ente Gestore svolgono tutti i compiti di supporto per il funzionamento dell'Assemblea e per le attività del Presidente.



INDICE:

ARTICOLO 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	2
ARTICOLO 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	2
ARTICOLO 3 - LA SEDE DELLE RIUNIONI	2
ARTICOLO 4 - PRESIDENZA DELLE RIUNIONI.....	2
ARTICOLO 5 – IL PRESIDENTE	2
ARTICOLO 6 – IL VICE PRESIDENTE	3
ARTICOLO 7 - FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.....	3
ARTICOLO 8 - RISERVA DI LEGGE.....	3
ARTICOLO 9 - DIRITTO DI CONVOCAZIONE	4
ARTICOLO 10 - DIRITTO DI INFORMAZIONE	4
ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	4
ARTICOLO 12 - ORDINE DEL GIORNO	4
ARTICOLO 13 – GLI ATTI	4
ARTICOLO 14 – LA RIUNIONE	5
ARTICOLO 15 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI	5
ARTICOLO 16 - DISCUSSIONE – NORME GENERALI	5
ARTICOLO 17 - COMPORTAMENTO DEI COMPONENTI.....	5
ARTICOLO 18 – QUORUM STRUTTURALE E DELIBERATIVO	6
ARTICOLO 19 – LE VOTAZIONI	6
ARTICOLO 20 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE	6
ARTICOLO 21 - VOTAZIONI SEGRETE	7
ARTICOLO 22 - ESITO DELLE VOTAZIONI	7
ARTICOLO 23 - IL VERBALE DELLA RIUNIONE.....	7
ARTICOLO 24 - TERMINE DELLA RIUNIONE.....	8
ARTICOLO 25 – UFFICI DI SUPPORTO DELL'ASSEMBLEA E AL PRESIDENTE.....	8